

Prot. n. 68291

Parma, 05 agosto 2015

Tit I Cl. 8

Pregiatissimi Sig.ri
Ing. Barbara Pancioli
Dirigente Area Ricerca,
Internazionalizzazione, Biblioteche
e Musei

e,p.c. Rettorato
Direttore Generale
Responsabile della trasparenza

OGGETTO: Determinazione ANAC 8/2015: Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni

Con la presente si trasmette in allegato la Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Il documento fornisce il quadro sull'applicazione della L. n. 190/12 e del D.Lgs. n. 33/13 alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, descrivendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti secondo la loro configurazione giuridica ed **in base alla tipologia di livello di controllo pubblico**.

Con riguardo agli enti di diritto privato diversi dalle società cui partecipano le Pubbliche Amministrazioni (Fondazioni, Associazioni ecc.), la Determinazione chiarisce che è applicabile "*un criterio analogo a quello individuato per l'applicazione della medesima disciplina alle società pubbliche, identificando quelli che possono ritenersi sottoposti al controllo delle pubbliche amministrazioni e quelli meramente partecipati*", pertanto anche in riferimento a tali enti la differenziazione del livello di controllo ha effetti sull'applicazione della normativa anticorruzione come di seguito richiamato in sintesi.

In particolare:

- per le società direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni è previsto che le stesse debbano adottare le misure introdotte dalla L. n. 190/2012 (anche nell'ipotesi in cui sussista già un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs n. 231/2001 essendo diversa la finalità perseguita). Nelle Linee guida vengono indicati, altresì, i contenuti minimi delle misure di prevenzione, le quali devono essere ricondotte in un documento unitario o eventualmente inserite in un apposita sezione nell'ambito del già esistente documento illustrativo del modello 231/2001 ed essere facilmente identificabili. Sul versante degli adempimenti di trasparenza viene richiamata, limitatamente alle attività di pubblico interesse, l'applicazione integrale degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013, oltre a quanto già previsto dall'art. 1 comma 34 della L. n. 190/2012, che estende gli obblighi di pubblicazione dei

commi da 15 a 33 alle società a partecipazione pubblica. A tal proposito viene previsto che le società controllate adottano il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e costituiscono un’apposita sezione denominata “Società trasparente” in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Si evidenzia che gli stessi obblighi si applicano agli enti di diritto privato in controllo pubblico, invero l’A.N.AC. nelle Linee guida, richiamando la L. n. 190/2012, ricomprende nel campo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione *“anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile”*.

Per quanto concerne l’individuazione degli enti in parola, l’A.N.AC. stabilisce che si debba fare riferimento all’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013, il quale prevede che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Le Linee guida, concludono il tema delle partecipate in controllo, con la seguente prescrizione: *“Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono, qualora non l’abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida. L’adeguamento alle presenti Linee guida, con l’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016”*.

- per le società a partecipazione pubblica non di controllo, è previsto che le stesse siano tenute esclusivamente a conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal D.lgs. n. 231/2001, integrando il suddetto modello di organizzazione e gestione, con le misure idonee a prevenire anche gli illeciti di cui alla L. n. 190/2012, i cui contenuti minimi sono sempre descritti nelle Linee, ma senza l’obbligo di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti di trasparenza vengono richiamati gli artt. 11 e 22 del D.lgs. n. 33/2013 in base ai quali trovano applicazione per le società partecipate, limitatamente alle attività di pubblico interesse, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 1, commi da 15 a 33, della L. n. 190/2012 e per quanto concerne i dati inerenti l’organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013, inoltre non è previsto l’obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ma solo di pubblicare i dati nella sezione “Società trasparente”.

Viene precisato che gli stessi obblighi si applicano anche agli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni, nei quali sono da ricomprendere quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell’Amministrazione nelle forme e nei modi illustrati al precedentemente punto. Secondo l’orientamento espresso dall’Autorità, *“vi rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l’indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite”*.

Al fine di assicurare il rispetto di tali adempimenti l’A.N.AC. nelle Linee guida invita le amministrazioni partecipanti a promuovere tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei

protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato partecipati.

Per quanto attiene alla trasparenza, oltre a quanto già sopra riportato, nell'Allegato 1 delle Linee guida, l'A.N.AC. fornisce, sia per le società controllate, che per quelle a partecipazione non di controllo, le indicazioni sui principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza, invitando le medesime ad adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare. Sempre in merito alla trasparenza dispone anche che *“qualora non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione “Società trasparente”, sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione “Società trasparente” dove pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità”*.

Si segnala fra l'altro che ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del D.lgs n. 33/2013 nel sito dell'amministrazione dovrà essere inserito *“il collegamento con i siti istituzionali delle società e degli enti a cui partecipano o che controllano, dove sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e i soggetti titolari di incarichi, in applicazione degli articoli 14 e 15”*.

Occorre ancora aggiungere che la Determinazione A.N.AC. a pag. 10 asserisce che *“Al fine di individuare concretamente le società tenute all'applicazione delle norme, si raccomanda alle amministrazioni controllanti o partecipanti di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, pubblicando sul proprio sito istituzionale la lista delle società a cui partecipano o che controllano con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate. All'interno di gruppi societari l'individuazione del tipo di società, se in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, deve essere fatta con riguardo ad ogni singola società del gruppo, indipendentemente dalla natura della capogruppo. L'individuazione puntuale da parte delle amministrazioni delle società in questione, oltre che corrispondere ad un obbligo di legge, è necessaria per consentire all'A.N.AC. di esercitare i propri poteri di vigilanza”*.

In relazione a quanto sopra, pertanto, è opportuno tenere aggiornata la sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, pubblicando, in conformità alla normativa sulla trasparenza e alla raccomandazione contenuta nel capoverso della Determinazione A.N.AC. sopra riportato, l'elenco di tutte le società cui l'Ateneo partecipa, facendo emergere in relazione a ciascuna società, spin off o ente privato, la tipologia di partecipazione, ovvero se di controllo o non di controllo, le funzioni e le attività attribuite.

In merito propongo di integrare la sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente pubblicando, oltre alla documentazione già *on line*, anche la rappresentazione grafica delle società e degli altri enti partecipati seguendo le modalità di cui all'allegato modello (impiegato da *Alma Mater Studiorum di Bologna*), in cui sarà data evidenza anche della partecipazione dell'Ateneo agli enti diversi dalle società richiamati nella Determinazione A.N.AC.

Data l'importanza della distinzione tra società e enti in controllo pubblico rispetto alle società e agli enti a partecipazione pubblica non di controllo, la quale, come più volte rimarcato dalla Determinazione A.N.AC., impatta fortemente sull'applicazione della normativa dell'anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, si richiede di inoltrare allo scrivente e al Direttore Generale, al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla presente, copia della suddetta documentazione, integrata anche con le informazioni necessarie per poter comunicare con gli stessi ai fini degli adempimenti in questione (in particolare di ciascun ente e società si chiede: nome e cognome del

Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Legale Rappresentante con indicazione dei riferimenti istituzionali relativi all'indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono; l'indicazione della sede legale).

Ciò permetterà a di programmare più facilmente le iniziative volte a promuovere e monitorare l'assolvimento dei diversi obblighi imposti in materia di anticorruzione e trasparenza alle società ed enti partecipati, iniziative che saranno concertate congiuntamente alla S.V. quale Referente della prevenzione della corruzione e Dirigente dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei.

In attesa di riscontro, si rammenta che per avere ulteriori informazioni o assistenza, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail sopraindicato oppure rivolgersi direttamente al seguente numero telefonico, in orario di ufficio, 0521 034045, cui risponde l'Analista giuridico di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione", unitamente allo scrivente che resta a disposizione.

Cordiali saluti

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione**
Dirigente Area Organizzazione e Personale
F.to Dott. Gianluigi Michelini